

Fabio Chiesa,
Marina Zanga

Manuale dell'esportatore

Internazionalizzazione,
aspetti logistici e pratiche doganali

MANAGEMENT

TOOLS

FrancoAngeli

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



MANAGEMENT TOOLS

Visioni, esperienze, metodologie per potenziare competenze e capacità: proprie e dei collaboratori

Erede della storica collana *Formazione permanente* (che ha accompagnato per oltre quarant'anni la crescita della cultura di management in Italia), *Management Tools* offre a tutti i professional (e agli imprenditori) testi precisi, puntuali, agili e innovativi. Scritti appositamente da consulenti qualificati, i volumi affrontano tutte le aree e i temi di rilievo per valorizzare le competenze e indirizzare al successo le organizzazioni.

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità.

Fabio Chiesa,
Marina Zanga

Manuale dell'esportatore

Internazionalizzazione,
aspetti logistici e pratiche doganali

 **FrancoAngeli**

TOOLS

Grafica della copertina: Elena Pellegrini

Copyright © 2013 by Franco Angeli s.r.l., Milano, Italy.

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore.
L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni
della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.*

Indice

Prefazione	pag. 11
1. Le procedure di esportazione	» 15
1. La nozione di esportazione	» 15
2. I responsabili dell'operazione di esportazione: esportatore e dichiarante	» 16
3. Il mandato di rappresentanza e il codice EORI	» 17
4. La dogana di esportazione e la dogana di uscita delle merci dall'Unione Europea	» 18
5. La dichiarazione doganale di esportazione: il Documento Amministrativo Unico DAU e il Documento di Accompagnamento all'Export DAE	» 20
6. Gli elementi da dichiarare in dogana: qualità, quantità, valore, origine delle merci. Loro valenza all'esportazione	» 22
7. I documenti da presentare in dogana: la fattura, i documenti di trasporto, di origine. Altri documenti e dichiarazioni	» 23
8. La procedura di sdoganamento telematico: il visto uscire informatizzato	» 29
9. Le prove alternative dell'esportazione valide ai fini doganali e Iva	» 32
10. L'ECS per la sicurezza e la dichiarazione sommaria di uscita	» 33
11. Export e Incoterms®: come scegliere le condizioni di consegna	» 35

12. Le agevolazioni per gli operatori economici	pag. 38
12.1. L'Operatore Economico Autorizzato AEO	» 38
12.2. L'esportatore autorizzato	» 40
12.3. La procedura di domiciliazione	» 41
12.4. Lo Sportello Unico Doganale	» 42
13. Il Carnet ATA e il Carnet TIR	» 43
13.1. Il Carnet ATA	» 43
13.2. Il Carnet TIR	» 44
14. L'export step by step	» 45
2. Il trasporto	» 49
1. Le esportazioni	» 49
2. Le rese	» 50
2.1. Gli Incoterms 2010	» 50
3. I documenti di trasporto	» 53
4. I mezzi di trasporto	» 55
4.1. La scelta del tipo di trasporto	» 56
5. La terminologia	» 57
6. La documentazione	» 59
6.1. La lettera di vettura	» 59
6.2. La Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR) firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal protocollo del 5 luglio 1978	» 59
6.3. La lettera di vettura aerea AWB (Air Way Bill)	» 63
6.4. La lettera di vettura marittima (SWB)	» 63
6.5. La polizza di carico marittima (Bill of Lading, B/L)	» 63
7. Le ispezioni delle spedizioni	» 65
8. ENAC mittente conosciuto. La sicurezza delle merci spedite per via aerea	» 66
3. L'origine delle merci all'esportazione	» 67
1. Due tipi di origine: non preferenziale e preferenziale	» 67
2. L'origine negli adempimenti doganali all'esportazione	» 67

3. L'origine delle merci e la sua tracciabilità nei processi produttivi	pag. 69
4. L'origine non preferenziale e il Made in delle merci	» 73
1. Le regole dell'origine non preferenziale	» 74
1.1. Il criterio dell'ultima trasformazione sostanziale	» 75
1.2. Le regole di trasformazione non preferenziali per alcuni prodotti industriali	» 76
2. L'origine non preferenziale dei pezzi di ricambio e degli accessori	» 81
3. Le prove dell'origine non preferenziale	» 82
3.1. Il certificato d'origine	» 83
3.2. Le indicazioni nei documenti commerciali e ai fini dell'etichettatura d'origine	» 84
5. L'origine preferenziale e i vantaggi tariffari	» 86
1. I vantaggi tariffari connessi all'origine delle merci	» 86
2. Gli accordi preferenziali con i Paesi terzi	» 89
3. Le regole dell'origine preferenziale	» 93
4. Prodotti sufficientemente trasformati e lavorazioni minime	» 96
5. Regola di tolleranza e assortimenti di merci	» 98
6. L'origine preferenziale dei pezzi di ricambio	» 98
7. Esempi di regole di trasformazione	» 100
8. Le prove dell'origine preferenziale	» 103
8.1. I certificati di circolazione merci EUR.1 ed EUR-MED	» 104
8.2. La dichiarazione su fattura	» 105
9. I documenti giustificativi da conservare ed esibire in caso di controlli	» 106
10. L'indicazione dell'origine e dei relativi documenti nelle dichiarazioni doganali all'esportazione	» 107
11. Le prove dell'origine dei fornitori comunitari: la dichiarazione del fornitore	» 109
12. L'Informazione Vincolante sull'Origine – IVO	» 112

Allegati	pag. 115
Allegato 1 – Fattura Paese preferenziale e non-preferenziale	» 115
Allegato 2 – Bill of Lading	» 116
Allegato 3 – Air Way Bill	» 118
Allegato 4 – Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR)	» 119
Allegato 5 – Certificato d’origine	» 120
Allegato 6 – EUR.1	» 121
Allegato 7 – EUR-MED	» 122
Allegato 8 – Dichiarazione su fattura	» 123
Allegato 9 – Dichiarazione su fattura EUR-MED	» 124
Allegato 10 – FORM A	» 125
Allegato 11 – Certificato A.TR.	» 126
Allegato 12 – Dichiarazioni del fornitore	» 127
Allegato 13 – Documento Amministrativo Unico (DAU)	» 139
Allegato 14 – Documento di Accompagnamento all’Export DAE	» 140
Allegato 15 – Elenco Paesi	» 141
Allegato 16 – Protocollo dell’accordo CE-Svizzera sulla nozione di “prodotti originari”	» 146
Allegato 17 – Appendice normativa: convenzioni e norme internazionali sul trasporto stradale	» 171
Allegato 18 – Mezzi di trasporto	» 178
Allegato 19 – Pittogrammi	» 182
Allegato 20 – Incoterms	» 184
Allegato 21 – Modulo Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC)	» 185
Glossario	» 187

Ai miei genitori e alla memoria di nonna Ines, il porto franco dal quale sono partito.

Fabio Chiesa

A Guido, che mi ha insegnato a oltrepassare i confini.

Marina Zanga

Prefazione

Le imprese che esportano i propri beni al di fuori dell'Unione Europea si trovano a dover affrontare scelte logistiche e a effettuare una serie di adempimenti doganali, che correttamente gestiti possono diventare un elemento competitivo e strategico.

Conoscere le basi delle procedure di esportazione è essenziale affinché gli scambi internazionali siano efficienti e avvengano in modo fluido e senza intoppi, evitando ritardi e costi aggiuntivi. Il presente manuale intende fornire alcune conoscenze di base utili per affrontare un'operazione di esportazione, fornendo anche esempi pratici della documentazione necessaria. È rivolto sia a imprenditori che effettuano sporadiche operazioni di esportazione, sia ad aziende con grandi volumi di esportazioni, per formare responsabili e personale addetto a operare con l'estero.

Si tratta di un manuale operativo di facile consultazione e di ausilio all'operatività delle aziende ed è suddiviso in tre parti: le procedure doganali di esportazione, i trasporti, l'origine delle merci.

Il primo capitolo descrive le procedure di esportazione negli aspetti basilari: cos'è un'esportazione, chi ne è responsabile, qual è il codice identificativo dell'esportatore. Vengono descritti i documenti doganali all'esportazione, il Documento Amministrativo Unico DAU e il Documento di Accompagnamento all'Esportazione DAE, i documenti commerciali e di trasporto necessari e l'ulteriore documentazione (certificati, autorizzazioni, licenze, dichiarazioni ecc.) da presentare in dogana, in relazione al tipo di merci da dichiarare all'esportazione.

Particolare attenzione è dedicata alla descrizione delle agevolazioni doganali di cui possono usufruire gli esportatori, grazie alle quali è possibile ridurre i controlli o ottenere vantaggi nelle procedure amministrative, come nel caso dell'Operatore Economico Autorizzato AEO, delle procedure di domiciliazione, dello status di esportatore autorizzato. Per facilitare la comprensione delle procedure, l'esportazione viene descritta

step by step, con l'indicazione di tutti i passaggi da seguire per completare il processo.

Esportare le merci significa anche trasferirle materialmente dal Paese di esportazione al Paese di destinazione. La scelta del tipo e della modalità di trasporto diventa allora importante e interconnessa all'adempimento doganale. I cosiddetti "dati sicurezza" richiesti dalle dogane anticipatamente all'export per poter controllare tutti i passaggi della catena logistica sono essenzialmente legati al trasporto. Nel secondo capitolo le rese, gli Inconterms, i documenti e la scelta del tipo di trasporto sono descritti in modo semplice ed efficace, così come gli aspetti contrattuali del trasporto. Un paragrafo è dedicato alle ispezioni delle spedizioni e al nuovo concetto di mittente sconosciuto per le spedizioni per via aerea.

Nell'ambito degli elementi da dichiarare in dogana, l'origine costituisce un elemento fondamentale. Insieme alla classificazione tariffaria doganale l'origine delle merci consente, infatti, l'applicazione di tutte le misure tariffarie e di politica commerciale previste dalla tariffa doganale comune TARIC nell'UE e dalle diverse tariffe doganali vigenti nei Paesi di destinazione delle merci.

Nel terzo capitolo il tema dell'origine delle merci è trattato dal particolare punto di vista dell'esportatore comunitario che trasferisce merci in un Paese terzo. La corretta determinazione dell'origine all'esportazione ha dunque una particolare valenza ai fini dell'applicazione della tariffa doganale nel Paese terzo e dell'etichettatura d'origine. La tracciabilità dell'origine nei processi produttivi e la tracciabilità documentale costituiscono un altro elemento centrale per poter determinare e provare in caso di controlli la corretta origine delle merci.

Nel quarto capitolo viene descritto il concetto di origine non preferenziale, utilizzata negli scambi con tutti i Paesi terzi e per determinare il *Made in* ai fini dell'etichettatura d'origine. Anche in questo caso regole e documenti vengono esemplificati in modo da rendere più chiara la loro applicazione e utilizzo.

L'origine preferenziale, che può dar luogo a vantaggi tariffari negli scambi con determinati Paesi terzi, è trattata nel quinto capitolo, dove viene dato spazio anche alle tipologie di accordi preferenziali, ai documenti che attestano l'origine preferenziale e a come richiederli o rilasciarli. Un approfondimento è dedicato alla dichiarazione del fornitore in ambito preferenziale.

L'appendice arricchisce e completa il manuale con la riproduzione di una serie di documenti citati nel testo, che possono essere validamente consultati anche per verificarne le modalità di compilazione.

Gli autori desiderano ringraziare Luca Moriconi dell' Agenzia delle Dogane e Franca Delle Chiaie di Confindustria Bergamo, Anna Pizzami-
glio e Manuele Bonanomi di SMI, Simona Gazzetta e Laura Vannucci di
GAVA, SMILAB, Monica Beretta per la collaborazione prestata.

1. La nozione di esportazione

La procedura di esportazione consente l'uscita delle merci comunitarie dal territorio doganale dell'Unione Europea. Gli esportatori comunitari che hanno rapporti commerciali con clienti in Paesi terzi a cui devono spedire merci oltre a occuparsi degli aspetti contrattuali e logistici devono seguire anche le procedure doganali di esportazione. Anche se ci si avvale di dichiaranti doganali che curano queste procedure è essenziale conoscerne almeno gli aspetti basilari, perché i documenti da esibire e le informazioni da fornire sono comunque di diretta conoscenza e responsabilità dell'esportatore.

Da un punto di vista doganale le merci comunitarie esportate cambiano il loro status in merci non comunitarie, ma non la loro origine. Per i beni non comunitari l'operazione è definita riesportazione. Le merci dichiarate all'esportazione sono soggette alla vigilanza doganale dall'accettazione della dichiarazione di esportazione e fino all'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione Europea. La procedura comprende l'applicazione di tutte le formalità previste all'esportazione, comprese le misure di politica commerciale¹ e, se applicabile, il pagamento di dazi e la presentazione di licenze, autorizzazioni, certificati.

Lo svincolo delle merci per l'esportazione è concesso a patto che le merci lascino il territorio doganale dell'UE nello stato in cui erano al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione.

L'esportazione racchiude in sé due aspetti distinti e strettamente correlati: l'aspetto doganale e l'aspetto fiscale.

Dal punto di vista doganale l'esportazione è un regime, inteso come

¹ Si tratta di misure non tariffarie stabilite, nel quadro della politica commerciale comune, dalle disposizioni comunitarie applicabili alle importazioni e alle esportazioni di merci, quali le misure di sorveglianza o di salvaguardia, le restrizioni o i limiti quantitativi e i divieti all'importazione o all'esportazione.

trattamento applicabile dalle dogane a merci poste sotto il loro controllo, a cui viene vincolata la merce destinata a lasciare il territorio doganale dell'Unione Europea. L'esportazione è definita dall'art. 16, l. h) e disciplinata dagli artt. 161 e 162 del codice doganale comunitario (reg. Cee 2913/1992). Le disposizioni di applicazione del regime dell'esportazione sono contenute negli artt. 788 e seguenti del reg. Cee 2454/1993.

La definizione di esportazione è contenuta nell'art. 4, p. 12, l.c.) e disciplinata dagli artt. 178 e seguenti del nuovo codice doganale aggiornato (reg. Ce 450/2008).

Dal punto di vista fiscale l'esportazione è invece definita dall'articolo 8 primo comma lettere a) e b) del decreto Iva D.P.R. 633/72, che identifica e disciplina le cosiddette cessioni all'esportazione individuando alcuni precisi requisiti che devono essere necessariamente rispettati per poter qualificare un'operazione come cessione all'esportazione. In particolare:

- si deve trattare di cessioni di beni e quindi, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 633/72, di atti a titolo oneroso che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere;
- i beni ceduti devono essere trasportati fuori dal territorio dell'Unione Europea con trasporto a cura o a nome del cedente (art. 8 primo comma lettera a) o a cura e a nome del cessionario non residente (art. 8 primo comma lettera b). In questo ultimo caso (lettera b) l'esportazione si dovrà perfezionare entro novanta giorni dalla consegna;
- l'esportazione deve risultare da un documento doganale che, a seguito dell'informatizzazione della procedura, consiste in un messaggio elettronico definito da un codice alfanumerico o Movement Reference Number (MRN).

2. I responsabili dell'operazione di esportazione: esportatore e dichiarante

Ai sensi dell'art. 177, p. 3, del codice doganale aggiornato, reg. Ce 450/2008, le merci in uscita dall'Unione sono presentate in dogana da uno dei seguenti soggetti:

- la persona che esporta le merci fuori dal territorio doganale dell'Unione (esportatore);
- la persona che agisce in virtù di un mandato di rappresentanza (rappresentante);

- la persona che effettua il trasporto prima dell'esportazione fuori dal territorio (trasportatore).

L'esportatore, ai sensi dell'art. 788 delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario (reg. Cee 2954/1993), è la persona per conto della quale viene presentata la dichiarazione di esportazione, e coincide con il proprietario delle merci o altra persona che goda di analogo diritto al momento della presentazione della dichiarazione.

Il dichiarante svolge, su mandato dell'esportatore, i compiti amministrativi e le formalità doganali relative alla dichiarazione di esportazione e può essere:

- il proprietario stesso della merce;
- un doganalista che agisce in nome e per conto del mandante (rappresentanza diretta); è una persona fisica abilitata a rappresentare i terzi nei confronti della dogana.

3. Il mandato di rappresentanza e il codice EORI

L'esportatore può autorizzare per lo svolgimento delle operazioni doganali un rappresentante, che ha il potere di agire in luogo del rappresentato. Il rappresentante deve essere stabilito nella Comunità. Il potere di rappresentanza è attribuito da uno specifico mandato.

La rappresentanza doganale può essere di due tipi.

- *Rappresentanza diretta*: il rappresentante agisce in nome e per conto di terzi. Questa rappresentanza è ancora riservata ai doganalisti (nuova denominazione degli spedizionieri doganali) e ai CAD o Centri di Assistenza Doganale, che sono società costituite tra spedizionieri doganali. Attualmente i doganalisti devono essere iscritti all'albo degli spedizionieri doganali ed essere in possesso di una patente rilasciata dall'Agenzia delle Dogane che consente la presentazione delle dichiarazioni doganali su tutto il territorio nazionale. È il tipo di rappresentanza più diffuso. Attraverso il meccanismo della rappresentanza diretta, il rappresentante compila la dichiarazione doganale in nome e per conto dell'esportatore, in modo che il vero dichiarante in dogana divenga quest'ultimo: solo l'esportatore assume, quindi, tutti i diritti e gli obblighi conseguenti all'operazione doganale.
- *Rappresentanza indiretta*: il rappresentante agisce in nome proprio, ma

per conto di terzi. La rappresentanza indiretta è libera e non serve iscrizione a un albo. Il rappresentante indiretto risponde personalmente dell'obbligazione doganale, in solido con il proprio committente. È un tipo di rappresentanza meno diffuso, utilizzato per incaricare quale dichiarante un dipendente o un procuratore, che agisce in nome proprio e per conto del proprietario delle merci, su apposita delega e sotto la sua diretta responsabilità.

Questi regimi di rappresentanza, previsti nel codice doganale comunitario (art. 5 del reg. Cee 2913/1992), vengono modificati in modo sostanziale con l'entrata in vigore del nuovo codice doganale comunitario (art. 44 del reg. Ce 450/2008), a seguito dell'adozione delle disposizioni di applicazione che prevedono, a partire dal 24 giugno 2013, la liberalizzazione dei servizi doganali (art. 106). Da un lato l'accesso alla rappresentanza diretta diviene libero, con conseguente perdita di forza da parte della categoria professionale dei doganalisti; dall'altro, per la rappresentanza indiretta resta intatto l'onere della responsabilità solidale.

A partire dal 1° luglio 2010 per operare in dogana è necessario essere identificati con il codice EORI (Economic Operator Registration and Identification), introdotto con il reg. Ce 312/2009. Si tratta di un codice alfanumerico di massimo 15 caratteri che identifica a livello comunitario gli operatori economici e le altre persone che effettuano attività disciplinate dalla regolamentazione doganale. In Italia il codice EORI è costituito dalla partita IVA o dal codice fiscale dei soggetti che intervengono nelle dichiarazioni doganali preceduto dal codice ISO alfa 2 "IT".

Il codice EORI viene assegnato agli operatori economici in occasione dell'effettuazione della prima operazione doganale o preventivamente, su richiesta degli interessati, presso un ufficio doganale.


Per le esportazioni il codice EORI va inserito nella casella 2 "speditore/esportatore" della dichiarazione doganale o Documento Amministrativo Unico (di seguito DAU). Anche i doganalisti sono tenuti a dotarsi di un proprio codice identificativo EORI.

4. La dogana di esportazione e la dogana di uscita delle merci dall'Unione Europea

La dogana di esportazione è l'ufficio presso cui vengono dichiarate le merci in uscita dall'Unione. Secondo l'art. 161, p. 5 del codice doganale di base, reg. Cee 2913/1992, la dichiarazione d'esportazione deve essere de-

positata presso l'ufficio doganale territorialmente competente rispetto al luogo in cui è stabilito l'esportatore o al luogo di imballaggio o di carico delle merci.

Figura 1



L'ufficio di uscita è invece l'ultimo ufficio doganale prima dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità. Sono previste alcune deroghe a questa disposizione, per cui l'ufficio doganale di uscita può essere uno dei seguenti:

- per le merci esportate mediante condotta e per l'energia elettrica, l'ufficio designato dallo Stato membro in cui l'esportatore è stabilito;
- l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono prese in carico, a fronte di un contratto di trasporto unico per la loro uscita dal territorio doganale della Comunità, da una società ferroviaria, dall'autorità postale, da una società di navigazione marittima o aerea, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
 - le merci lasciano il territorio doganale della Comunità per ferrovia, a mezzo posta, per via aerea o via marittima;
 - il dichiarante o il suo rappresentante chiedono che le formalità di cui all'articolo 793 *bis*, paragrafo 2, o all'articolo 796 *sexies*, paragrafo 1, siano espletate presso detto ufficio.

Nel caso in cui la dogana di esportazione e la dogana di uscita non coincidano, la prova dell'uscita delle merci dalla Comunità, valida ai fini doganali e fiscali, è rappresentata dal messaggio informatico "risultati di uscita" che la dogana di uscita invia alla dogana di esportazione, al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci lasciano il territorio doganale della Comunità. Per fare questo la dogana di esportazione presso cui sono dichiarate le merci emette un Documento di Accompagnamento